

## LINEE GUIDA

**Gestione dei rifiuti liquidi di cui all'art. 110, comma 3, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., identificati dal codice CER 20 03 99, prodotti presso i campi di ricovero della popolazione sfollata a seguito degli eventi sismici del 06.04.2009**

### **Gruppo di lavoro:**

Provincia dell'Aquila

Settore Politiche Ambientali e Sviluppo Territoriale

Dott.ssa Maria Stagnini

Dott.ssa Sandrina Masciola

A.R.T.A Abruzzo

Dipartimento Provinciale di L'Aquila

Dott.ssa Ing. Silvia Ronconi

Dott.ssa Giovannella Vespa

Dott.ssa Romana Cialfi

Gestione dei rifiuti liquidi di cui all'art. 110, comma 3, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., identificati dal codice CER 20 03 99, prodotti presso i campi di ricovero della popolazione sfollata a seguito degli eventi sismici del 06.04.2009

### **Premesso che**

1. la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Ordinanza n. 3767 del 13.05.2009 integrata con Ordinanza n. 3771 del 19.05.2009, ha stabilito che:
  - "... i rifiuti liquidi di cui all'art. 110, comma 3, lettere a), b) e c) del Decreto Legislativo, n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, prodotti presso i campi di ricovero della popolazione sfollata a seguito degli eventi sismici in rassegna, sono classificati come **rifiuti urbani** con codice **CER 20 03 99**" (art. 2, comma 1);
  - "fino alla cessazione dello stato di emergenza, i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nonché le autorizzazioni e le comunicazioni rilasciati o effettuate per la raccolta, il trasporto, lo smaltimento, il recupero ed il trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 identificati con il CER 20 03 04 devono intendersi estesi ai rifiuti aventi codice CER 20 03 99" (art. 2, comma 2);
  - "ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, **il produttore dei rifiuti** di cui al comma 1 **è il Comune di origine dei rifiuti stessi**, in deroga all'art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni" (art. 2, comma 3);
  - "**i Comuni rendicontano al Commissario delegato i costi sostenuti per la gestione dei rifiuti di cui al presente articolo ai fini della verifica contabile e della liquidazione**" (art. 2, comma 4);
  - "nella vigenza dello stato di emergenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio Ministri del 6 aprile 2009, **agli operatori incaricati delle attività di raccolta, trasporto** ... dei rifiuti liquidi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 193, comma 4 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni." (art. 2, comma 5);
2. il comma 4 dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone, in particolare, che l'obbligo di accompagnare il trasporto di rifiuti con un formulario di identificazione non si applica al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;
3. il comma 2 dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. attribuisce ai Comuni la competenza della disciplina della gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito

adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 201 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., stabiliscono in particolare:

...

*b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*

...

*f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;*

4. la Circolare del Ministero dell'Ambiente e Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 4 agosto 1998, n. gab/dec/812/98 (*"Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148"*, pubblicata sulla G.U. n. 212 del 11 settembre 1998) stabilisce, tra l'altro, che:

- *"in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del comune o dei comuni per i quali il servizio medesimo è gestito. L'esonero dall'obbligo del formulario di identificazione si ritiene, tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del comune o dei comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: 1) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (ed a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o di frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell'atto di affidamento della gestione dal quale risulti, appunto, l'impianto cui sono destinati i rifiuti); 2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta<sup>1</sup>. Resta fermo che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione";*
- *"deve essere emesso un formulario per ciascun rifiuto quale risulta individuato dal codice (CER) e dalla descrizione. A tale ultimo fine, al punto 4 del formulario, voce «Descrizione» dovrà riportarsi l'aspetto esteriore dei rifiuti che consente di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza, tenuto conto che la descrizione del CER non è sempre esaustiva, soprattutto in riferimento ai codici che recano negli ultimi due campi numerici le cifre «99»";*

---

**1 I commi 11 e 12 dell'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. dettano disposizioni in merito alla possibilità di effettuare la microraccolta ed il trasbordo di rifiuti.**

5. poiché ai sensi della L.R. 2/1997 e s.m.i. il Servizio Idrico Integrato è gestito dall'Autorità d'Ambito di cui all'art. 148 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ove il Comune abbia trasferito il Servizio Idrico Integrato, il Comune dovrà concordare con il gestore di tale servizio, fermo restando quanto prescritto dal comma 3 dell'art. 110 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le modalità di conferimento all'impianto di destinazione dei rifiuti liquidi in parola, nel rispetto del criterio di prossimità dell'impianto di cui al comma 3 dell'art. 182 del medesimo D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**al fine di consentire una migliore gestione dei rifiuti liquidi di cui all'art. 110, comma 3, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., identificati dal codice CER 20 03 99, prodotti presso i campi di ricovero della popolazione sfollata a seguito degli eventi sismici del 06.04.2009, fatti salvi il rispetto della vigente normativa e le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria, si suggerisce di seguire almeno le indicazioni di massima di seguito riportate.**

I Comuni disciplinano le modalità di raccolta dei suddetti rifiuti liquidi presso i campi di accoglienza e di trasporto all'impianto di trattamento, tenendo presente che:

- i mezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono essere inseriti nel provvedimento di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali del soggetto incaricato del servizio quali mezzi idonei al trasporto dei rifiuti identificati dal codice CER 20 03 99 e/o CER 20 03 04;
- le frequenze di raccolta devono essere tali che non si creino rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e siano comunque salvaguardate le esigenze di decoro ambientale;
- i tempi, le frequenze e le capacità del sistema di raccolta devono assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra il flusso di produzione ed il flusso di raccolta;
- il trasporto deve essere effettuato secondo modalità e con l'impiego di mezzi tecnici atti a impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste;
- i mezzi impiegati nel trasporto devono essere sottoposti a periodiche ed adeguate bonifiche;
- non sono ammessi stoccaggi provvisori dal momento della raccolta a quello del conferimento agli impianti di trattamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 12 dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- al termine della raccolta e prima del conferimento all'impianto di trattamento i rifiuti devono essere pesati;
- occorre prevedere, fermo restando il sistema sanzionatorio fissato dalla normativa vigente, specifiche sanzioni in caso di inosservanza delle norme regolamentari adottate.

I Comuni inoltre assicurano la tracciabilità dei rifiuti attraverso la predisposizione di apposita documentazione da compilare a cura dei soggetti incaricati delle operazioni di raccolta e trasporto. Tale

documentazione potrà costituire anche un idoneo supporto ai fini della verifica contabile delle operazioni effettuate sui rifiuti in questione.

Ferma restando la possibilità di utilizzare il formulario di identificazione dei rifiuti (F.I.R.), il documento di trasporto, da compilare in quattro esemplari di cui tre a ricalco (una per il Responsabile del campo, una per il trasportatore, una per l'impianto di trattamento, una per il Comune produttore), deve contenere almeno le informazioni riportate nello schema di documento di trasporto di seguito riportato.

**DOCUMENTO DI TRASPORTO** Numero: ..... del .../.../.....

**Produttore:** Comune di .....

**Luogo di produzione:** Campo di ricovero di .....

**Destinatario:** .....

**Luogo di destinazione:** .....

C.F. .... Comunicazione/ Autorizzazione N.....del .../... /.....

**Trasportatore:** .....

C.F. .... Iscrizione Albo N. ....del .../... /.....

**Annotazioni:** .....

**Caratteristiche del rifiuto:**

Descrizione: rifiuti urbani non specificati altrimenti di cui all'art. 2, comma 1 dell'O.P.C.M. n. 3767 del 13.05.2009

Codice Europeo: **20 03 99**

Stato fisico: liquido

**Quantità:** ..... kg ..... litri

Peso Lordo: ..... kg

Tara: ..... kg

**Firme:**

Firma del responsabile del campo: .....

Firma del trasportatore: .....

**Cognome e Nome conducente:** .....

Targa automezzo: .....

Targa rimorchio: .....

Data/ora inizio trasporto: .....del .../.../.....

**Riservato al destinatario**

Si dichiara che il carico è stato:

(-) accettato per intero

(-) accettato per seguente quantità:..... kg ..... litri

(-) respinto per le seguenti motivazioni: .....

Data .....

FIRMA DEL DESTINATARIO: .....